



SALERNO

Salerno, 7 febbraio 2025

**Oggetto: Delegazione trattante del 07/2/2025: o.d.g. "PRESTAZIONI AGGIUNTIVE" CCNL Area Sanità – dichiarazione a verbale FP CGIL Salerno.**

Nel prendere atto che non v'è accordo tra le parti, si precisa, come già nelle precedenti delegazioni trattanti, quanto segue.

**L'art. 29 c.2 del CCNL Area Sanità statuisce che *"sono programmabili, nell'arco di un quadrimestre, non più di 5 servizi di guardia notturni"*.**

Orbene, tale disposizione è da intendersi quale norma a garanzia del recupero psico-fisico e della conciliazione dei tempi vita-lavoro del dirigente, ovvero, **si fissa il tetto massimo di lavoro notturno che contrattualmente può essere preteso da ogni dirigente, e non già lo strumento per una eventuale pretesa aziendale di risparmiare sulla pelle dei dirigenti, procurando oltre il danno (più di 5 guardie notturne) pure la beffa (tariffa ridotta!).**

Pertanto, si precisa, come già fatto in tutte le precedenti delegazioni trattanti, che **questa Organizzazione Sindacale è contraria a ogni tentativo di cercare di trasformare surrettiziamente una norma di garanzia dei lavoratori in un espediente per retribuire parte del monte complessivo delle ore di prestazioni aggiuntive necessitanti all'azienda per garantire i L.E.A., invece che a 80/100 euro lordi a 53 euro (rectius, ex art. 89 c. 6 a 640 euro lordi per ciascuna guardia notturna a corpo).**

**Del resto poiché il limite delle 5 notti/mese è su base quadrimestrale, dunque, tale limite è dinamico è non può essere utilizzato surrettiziamente ex post, come forma di risparmio aziendale senza prima verificare quanto richiesto, e certamente non su turni già espletati.**

Preme evidenziare che **la soluzione a tale problema passa essenzialmente attraverso ulteriori concorsi** (evitando la non ammissione degli specializzandi affini come successo per il concorso regionale dei P.S.) e **una più equa redistribuzione del personale fra le varie UU.OO. della medesima disciplina.**

Infatti, se si vuole *"tendere alla garanzia di idonee condizioni di lavoro per i dirigenti organizzati su turni"* occorre che siano assicurati (anche previa redistribuzione del personale) almeno 6 (o multipli in caso di più unità in guardia) dirigenti per ciascuna U.O. che garantisce continuità assistenziale nelle 24h con una unità, a salvaguardia di quanto statuito a norma dell'art. 29 c.2 del CCNL Area Sanità in combinato disposto con l'art. 30 c.6 che statuisce che ***"non sono programmabili... più di 12 servizi medi mensili complessivi intesi come somma dei servizi di guardia di cui all'art. 29, comma 2, secondo periodo (servizio di guardia) e servizi di pronta disponibilità"*.**

FP CGIL Salerno